



COMUNE DI FIESSO UMBERTIANO

Provincia di Rovigo

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA MANOMISSIONE E RIPRISTINO DEL SUOLO PUBBLICO

COMUNE DI FIESSO UMBERTIANO

Regolamento Comunale per la manomissione e ripristino del suolo pubblico

Art. 1. Finalità

1. Il presente regolamento disciplina la tutela del suolo pubblico inteso come strade, piazze, marciapiedi, parchi e giardini ed ogni altra area di proprietà comunale destinata ad uso pubblico, di cui al Comune compete la manutenzione e la conservazione.

Art. 2. Divieto di manomissione

1. La manomissione dei suoli di cui all'art. 1, che non sia eseguita direttamente dal Comune o da questo disposta od ordinata, è di norma vietata.
2. In deroga al divieto di cui al precedente comma, la manomissione del suolo pubblico potrà essere effettuata da parte di Enti proprietari o gestori di servizi pubblici, nei casi di nuova realizzazione, riparazione e manutenzione delle strutture e manufatti inerenti ai servizi pubblici a loro competenti.
3. Interventi che comportano la manomissione dei suoli di cui all'art. 1 potranno essere eseguiti direttamente da privati solamente in quei casi in cui sia stata preventivamente riscontrata, da parte dell'ufficio tecnico comunale, l'assoluta necessità e l'impossibilità di provvedere altrimenti.

Art. 3. Divieto di transito ed accesso a mezzi particolari

1. Sui suoli di cui all'art. 1, è sempre vietato l'accesso ed il transito di quei veicoli od altri mezzi che con il loro movimento possono arrecare danno ai manti, di qualsiasi natura essi siano, degli stessi suoli. Per opere indifferibili sarà possibile derogare dal predetto divieto, inoltrando opportuna domanda al Responsabile del Servizio competente del Comune, che autorizzerà, stabilendo di volta in volta, modalità, termini e garanzie in relazione alle opere da eseguire.

Art. 4. Autorizzazione

1. La manomissione dei suoli, di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 2, sarà ammessa esclusivamente previa formale autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Servizio competente del Comune, su richiesta dell'interessato.
2. L'autorizzazione conterrà le modalità ed i termini per l'esecuzione dei lavori, in base all'entità dell'opera da eseguire e alle norme tecniche stabilite dal presente regolamento.
3. La richiesta di autorizzazione per la manomissione dei suoli di cui all'art. 1, dovrà indicare:
 1. la ragione sociale o le generalità del richiedente, nonché la titolarità per la richiesta;
 2. la finalità delle opere da eseguire;
 3. l'ubicazione esatta dell'intervento, con riferimento alla toponomastica esistente, numerazione civica o distanza rispetto l'origine della via, dati catastali;
 4. definizione dell'intervento con opportune rappresentazioni grafiche planimetriche ed altimetriche;
 5. area o spazi da occupare per l'esecuzione delle opere e le manovre dei mezzi d'opera;
 6. modalità di esecuzione delle opere (taglio dei manti, scavi, ripristini, ecc.);
 7. data presunta di inizio ed ultimazione dei lavori;
 8. provvedimenti che si intendono adottare a tutela della sicurezza di persone e cose terze;
 9. generalità o ragione sociale del materiale esecutore delle opere, se diverso dal richiedente;
 10. generalità del responsabile tecnico durante l'esecuzione delle opere.
4. L'istanza dovrà essere inoltre corredata da dichiarazione, rilasciata da persona che ne ha titolarità, di assunzione della responsabilità derivante da danni arrecati al patrimonio demaniale o a persone e cose terze, durante o a causa delle opere che saranno eseguite.

5. Gli Enti pubblici o privati, gestori di pubblici servizi, potranno richiedere il rilascio di una autorizzazione a carattere continuativo, esclusivamente per l'esecuzione di interventi caratterizzati da ripetitività (allacci), interessanti piccole superfici e per modesti interventi di manutenzione.
6. La durata dell'autorizzazione di cui al comma precedente, non potrà in ogni caso avere validità superiore ad anni tre. Essa decadrà automaticamente nel caso che la gestione del servizio, da parte del soggetto autorizzato, cessi o venga trasferita a soggetto diverso.
7. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla costituzione di un deposito cauzionale, a garanzia delle prescrizioni e termini indicati nell'autorizzazione stessa, determinato dall'ufficio tecnico comunale, secondo i criteri e le modalità indicate al successivo art. 5.
8. Per le autorizzazioni a carattere continuativo, la cauzione di cui al comma precedente, potrà essere costituita mediante fideiussione rilasciata da Istituti a ciò autorizzati e dovrà espressamente contenere la clausola di validità delle garanzie prestate fino al rilascio di formale liberatoria da parte dell'Ente garantito, anche in caso di morosità del contraente.
9. L'autorizzazione è revocabile in qualsiasi momento, nel caso che, ad insindacabile giudizio dell'Ufficio che l'ha rilasciata o di quello preposto alla vigilanza, vengano riscontrate violazioni alle prescrizioni in essa contenute.

Art. 5. Deposito cauzionale

1. L'autorizzazione di cui al precedente Art. 4 è rilasciata previa costituzione di un deposito cauzionale, che sarà determinato in base ai seguenti parametri:
 1. per interventi con prevalente sviluppo lineare 50,00 €/ml.;
 2. per interventi con prevalente sviluppo in superficie 75,00 €/mq.
2. Il calcolo della dimensione dell'intervento sarà riferita alla effettive dimensioni del taglio sulle pavimentazioni dei suoli, indipendentemente dalla superficie del ripristino finale che sarà richiesta.
3. All'aggiornamento dei suddetti importi provvederà annualmente il Responsabile del Servizio con propria determinazione, in base alle variazioni dei prezzi in edilizia verificatesi, a livello locale, nell'anno precedente.
4. La restituzione del deposito cauzionale sarà autorizzata dal Responsabile del servizio previo accertamento della regolare esecuzione dei ripristini.

Art. 6. Modalità d'esecuzione degli interventi

1. Nell'esecuzione degli interventi che comportino la manomissione del suolo pubblico, si dovranno rispettare le seguenti modalità:
 1. Non si potrà dare corso ad alcun intervento di cui all'Art. 1, prima del rilascio della relativa autorizzazione. Per quelli soggetti ad autorizzazione a carattere continuativo o conseguenti a situazioni di estrema urgenza, si dovrà comunque inviare preventiva comunicazione al Comune, indicando il punto esatto dell'intervento ed la durata presunta dell'intervento.
 2. Prima di ogni intervento la ditta autorizzata dovrà accertare, a propria cura, l'eventuale presenza di altri servizi pubblici interrati o manufatti di qualsiasi natura;
 3. In caso di danni arrecati accidentalmente a condutture, manufatti, cavi, ecc. si dovranno immediatamente sospendere i lavori e comunicare immediatamente il fatto al proprietario o al gestore del servizio danneggiato. In ogni caso, l'esecutore dovrà adottare ogni provvedimento possibile per impedire o ridurre maggiori danni. E' assolutamente vietato procedere alla chiusura dello scavo senza l'autorizzazione dell'ente gestore del servizio o proprietario del manufatto danneggiato. L'esecutore è responsabile di eventuali danni ai servizi e manufatti che si dovessero verificare in corrispondenza dello scavo e ad esso attribuibile, entro cinque anni dal collaudo.
 4. In spazi aperti al transito di veicoli o pedoni, l'area interessata dai lavori e dalle manovre delle macchine operatrici, dovrà essere opportunamente delimitata e segnalata a cura della ditta esecutrice e con le modalità indicate nell'autorizzazione.

5. Al termine della giornata lavorativa non potranno esserci in alcun modo scavi aperti. Nei casi che ciò non sia possibile, l'esecutore dovrà adottare tutti quei provvedimenti atti a tutelare la sicurezza di veicoli e pedoni. L'amministrazione comunale ha comunque facoltà di prescrivere l'adozione di particolari misure di sicurezza.

Art. 7. Norme tecniche d'intervento

1. Le manomissioni dei suoli di cui all'Art. 1 dovranno seguire le seguenti prescrizioni tecniche:
 1. Il taglio dei manti dovrà essere eseguito con apposita macchina in modo da risultare lineare, senza frastagliature ed irregolarità. Le risulterelle delle pavimentazioni rimosse dovranno essere trasportate a discarica. E' assolutamente vietato il loro riutilizzo.
 2. Il materiale di scavo, compreso lo strato costituente eventuali massicciate e sottofondi, dovrà essere trasportato a discarica. Il riutilizzo dei materiali è ammesso solamente previa accurata separazione e comunque previa verifica da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale.
 3. La parte di scavo inferiore al sottofondo della struttura dovrà essere riempito esclusivamente con sabbia di fiume, opportunamente battuta per strati in funzione della profondità.
 4. La ricostituzione dei sottofondi e delle massicciate, dovrà essere eseguita con materiali idonei, scevri da ogni impurità, rispettando gli spessori preesistenti o prescritti. Essi dovranno essere opportunamente costipati con idoneo attrezzo.
 5. Il ripristino dello strato bituminoso di collegamento (binder) dovrà essere eseguito immediatamente per uno spessore reso non inferiore a cm. 7, utilizzando materiale di pezzatura e consistenza idonea anche in funzione dell'andamento stagionale. Nei casi in cui si verificano cali dovuti al normale assestamento, dovranno essere eseguite opportune ricariche di materiale.
 6. Il ripristino dei manti d'usura dovrà avvenire dopo un periodo di tempo tale da permettere i normali assestamenti, ma comunque non prima di 4 mesi e non oltre 6 mesi dall'esecuzione del binder. Questi dovranno essere estesi per non meno di 2,00 ml. oltre i bordi del taglio eseguito ed in modo da formare forme regolari quadrate o rettangolari. Nei casi di ripristini ricadenti sulle strade, questi dovranno interessare tutta la larghezza della strada stessa.

Art. 8. Poteri sostitutivi

1. Nel caso che il ripristino dell'intervento non avvenga nei termini stabiliti, o in difformità dalle norme di cui ai precedenti articoli 6 e 7, il Comune ha facoltà di eseguire il ripristino direttamente o tramite ditta dallo stesso incaricata, addebitando le relative spese al soggetto inadempiente.
2. In questi casi, si provvederà ad incamerare il deposito cauzionale.

Art. 9. Sanzioni

1. Nel caso venga accertata l'esecuzione di manomissioni di cui all'Art. 1, senza la prescritta autorizzazione e non sussistano le condizioni di estrema urgenza, ovvero non sia stata eseguita la procedura di cui al 1° comma, punto primo dell'Art. 6, verrà applicata una sanzione pecuniaria da 25,00 a 500,00 Euro.

Art. 10. Regime transitorio

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, si dispone quanto segue:
 1. Gli interventi su suolo pubblico, relativi ad autorizzazioni già concesse in precedenza e non ancora iniziati o ultimati, dovranno in ogni caso adeguarsi alle disposizioni tecniche del presente regolamento per le parti esecutive ancora da realizzare.
 2. In ogni caso, le autorizzazioni di tipo continuativo rilasciate in precedenza dovranno, a pena di decadenza automatica, essere rinnovate con le modalità di cui ai precedenti articoli entro un periodo di mesi tre dall'entrata in vigore del presente regolamento.
 3. Sarà cura dell'ufficio dare adeguata e sollecita informazione alle parti interessate delle disposizioni di cui ai due punti precedenti.
-